

PUNTI: COSA SONO E COME SI PERDONO

Ad **ogni patente** è assegnato un **punteggio iniziale di 20 punti**, registrato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, l'archivio dei patentati tenuto dal Ministero dei trasporti.

Il punteggio iniziale diminuisce ogni volta che viene commessa una delle infrazioni per le quali è prevista la perdita di punti, indicate in una apposita tabella del Codice della strada.

Il punteggio sottratto varia, da un punto a dieci punti, a seconda della gravità della violazione commessa.

Per i neopatentati, nei primi tre anni dal conseguimento della patente, **i punti persi** per ogni violazione **vengono raddoppiati**.

Nel caso di più infrazioni accertate contemporaneamente possono essere tolti al massimo 15 punti: se però tra le infrazioni ce n'è una che comporta la sospensione o la revoca della patente vengono sottratti tutti i punti previsti senza alcuna limitazione.

Cosa dice la legge

- [Articolo 126-bis del Codice della strada](#)
 - Violazioni che fanno perdere punti [\(consulta la tabella allegata all'art. 126-Bis del codice\)](#)
-

PER CONOSCERE IL PROPRIO PUNTEGGIO: TELEFONO E INTERNET

Ogni patentato può controllare in tempo reale il saldo dei propri punti. Basta chiamare da un telefono fisso il numero 848782782, attivo 7 giorni su 7 al costo di una telefonata urbana, oppure consultare il Portale dell'automobilista, sito web del Ministero dei trasporti dedicato alle pratiche on line del settore motorizzazione.

ARRIVA LA MULTA: CHI PERDE I PUNTI

I punti vengono tolti dalla patente di chi era alla guida al momento dell'infrazione, non da quella del proprietario del veicolo.

Infatti l'organo di polizia stradale (polizia, carabinieri, Polizia Municipale, etc.) che accerta la violazione consegna al conducente un verbale di multa indicando anche il punteggio da decurtare.

Se non è possibile identificare il conducente il verbale viene inviato al **proprietario del veicolo** o, nel caso di società, al legale rappresentante dell'azienda, che **deve comunicare entro 60 giorni**, all'organo di polizia che ha accertato la violazione, **i dati personali e della patente di chi era alla guida** al momento dell'infrazione. **Se queste informazioni non vengono comunicate**, il proprietario deve pagare una **sanzione amministrativa che va da 263,00 a 1.050,00 euro**, ma non perde i punti della patente.

CHI TOGLIE I PUNTI: I RUOLI DIVERSI DEGLI ORGANI DI POLIZIA E DEL MINISTERO

Il punteggio da detrarre dalla patente del responsabile della violazione **viene registrato**, per via telematica, **nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida da parte dell'organo di polizia che ha fatto la multa.**

L'operazione è effettuata entro 30 giorni da quando il verbale è diventato definitivo: cioè dopo che è stata pagata la sanzione pecuniaria, oppure gli eventuali ricorsi si sono conclusi in senso sfavorevole per l'interessato, oppure sono scaduti i termini per la loro presentazione.

Successivamente il Ministero dei trasporti, sulla base della decurtazione registrata e senza entrare nel merito dell'operato degli organi di polizia, **comunica l'avvenuta riduzione di punteggio con una lettera inviata al domicilio degli interessati.**

Quindi **qualsiasi segnalazione o richiesta di chiarimenti** sulla comunicazione di decurtazione punti inviata dal Ministero **deve essere rivolta all'organo di polizia** indicato nella lettera.

PATENTI STRANIERE: STOP ALLA GUIDA IN ITALIA SE SI PERDONO 20 PUNTI

Queste norme si applicano anche a chi ha una patente rilasciata da uno stato estero nel quale non è in vigore il sistema della patente a punti.

A questo scopo è stata creata una apposita sezione nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, alimentata progressivamente con i dati dei conducenti che, di volta in volta, hanno commesso infrazioni che comportano la perdita di punti.

Per quanto riguarda le sanzioni, per i **patentati stranieri** scatta il **divieto di guida in Italia** per due anni **se hanno perso almeno 20 punti** in un anno.

Il divieto è limitato ad un anno se i punti vengono decurtati nell'arco di due anni ed a sei mesi se la penalizzazione viene raggiunta in un periodo compreso tra due e tre anni.

Art. 126 bis - Patente a punti (1) (2)

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella [tabella allegata](#), a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di 30 giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; **nel caso di mancata identificazione di questo, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art.196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente, al momento della commessa violazione.** Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. **Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette senza giustificato e documentato motivo di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 (3)**

3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.